

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1973, n. 62

Disciplina dei Comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono in provincia di Trento gli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, o che si costituiranno nei modi di cui al successivo articolo 5.

Essi sono enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 1102. Si applicano loro tutte le norme di legge relative alle comunità montane, che non siano incompatibili con le disposizioni degli articoli seguenti.

Resta ferma, anche ai fini della individuazione delle zone omogenee previste dall'articolo 3 della citata legge n. 1102, la ripartizione del territorio della Provincia nei dieci comprensori elencati dall'articolo 3 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provincia 12 settembre 1967, n. 7.

Gli enti di cui al presente articolo assumono la denominazione di comprensori, con la specificazione che sarà stabilita per ciascuno dal rispettivo statuto.

Oltre ai compiti che sono loro conferiti dalla legge, essi possono assumere ogni altra iniziativa od attività diretta a favorire la crescita civile ed economico - sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo a costruire il comprensorio come comunità avente interessi e obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale.

Art. 2

Ogni comprensorio è retto da uno statuto che, oltre a contenere ogni altra disposizione necessaria per l'organizzazione interna e per il buon funzionamento dell'ente, dovrà stabilire:

- a) il Comune sede del Comprensorio;
- b) le modalità di costituzione, il numero dei componenti, nonché la durata in carica dei vari organi;
- c) la ripartizione delle attribuzioni tra gli organi stessi;
- d) i casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi;
- e) l'indicazione dei contributi necessari per il funzionamento del comprensorio, nonché le altre norme relative alla sua gestione finanziaria e contabile ivi comprese quelle concernenti la nomina del tesoriere;
- f) le modalità e i termini per la compilazione ed approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione;
- g) le norme necessarie per la disciplina dell'uso dei beni acquistati o presi in affitto dal comprensorio ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

- h) le norme generali da osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per la organizzazione degli uffici e del personale del comprensorio;
- i) le forme e i modi di partecipazione di cui al successivo articolo 8.

Art. 3

L'organo rappresentativo di base, comunque denominato, del comprensorio è composto dal Sindaco di ciascun comune facente parte del comprensorio e da altri membri eletti in rappresentanza di ciascun consiglio comunale. Tali membri possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

I rappresentanti dei comuni retti da commissari durano in carica sino alla nomina dei rappresentanti, da parte dei consigli comunali ricostituiti.

Nell'organo di cui al primo comma deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

Ogni comprensorio dovrà avere un collegio dei revisori dei conti, composto da membri scelti in seno all'organo rappresentativo di base.

Potrà costituire altresì un Comitato tecnico, di cui potranno far parte anche rappresentanti o delegati di altri enti, purché operino anch'essi nel comprensorio e si propongano di promuovere lo sviluppo economico e sociale della zona.

Art. 4

I comprensori già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge procederanno, entro sei mesi dalla data medesima, alla revisione ed integrazione del proprio statuto, per adeguarle ai nuovi compiti che vengono loro conferiti, uniformandosi alle disposizioni di cui alla presente legge.

La deliberazione relativa dovrà essere presa a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. Essa viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo di ogni Comune appartenente al comprensorio. Non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni medesimi, nonché i gruppi e gli enti che operano nel comprensorio possono far pervenire al presidente del comprensorio le proprie osservazioni o proposte.

L'assemblea si pronuncia definitivamente in merito a maggioranza assoluta dei propri componenti. Lo statuto viene quindi trasmesso al Presidente della Giunta provinciale, che lo approva con suo decreto, su conforme deliberazione della Giunta. Il decreto, con allegato lo statuto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora le nuove norme dello statuto prevedano, per l'organo rappresentativo di base del comprensorio, una composizione diversa da quella in atto, l'assemblea in carica è dichiarata sciolta dal Presidente della Giunta provinciale, con lo stesso decreto che approva lo statuto.

Il Presidente dell'assemblea è nominato commissario straordinario dell'ente, in attesa della costituzione dei nuovi organi elettivi.

Nello statuto devono essere contenute comunque le altre norme necessarie per assicurare il trapasso dal precedente al nuovo ordinamento.

Per le successive modifiche dello statuto si osservano le norme di cui al presente articolo.

Art. 5

Nei comprensori nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge l'ente previsto dall'articolo 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, non sia stato ancora costituito, lo statuto del Comprensorio sarà deliberato entro sei mesi dalla data di insediamento di un'assemblea straordinaria, composta di tre rappresentanti per ogni Comune ricompreso nel comprensorio, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno e designati due dalla maggioranza e uno dalla minoranza.

L'elezione deve aver luogo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nei Comuni retti da commissario, questi provvede entro lo stesso termine alla nomina dei tre rappresentanti, che durano in carica sino a quando il consiglio comunale ricostituito non abbia provveduto alla elezione dei rappresentanti di propria competenza.

L'assemblea straordinaria si riunisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta provinciale, che dovrà contenere la data, l'ordine del giorno e l'indicazione della sede della riunione.

La riunione è valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti; in seconda convocazione, da effettuarsi entro 10 giorni dalla prima, è sufficiente la presenza di almeno la metà dei componenti.

Dopo la nomina del presidente e del segretario, l'assemblea provvederà alla elaborazione ed approvazione dello Statuto. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo precedente, in quanto compatibili.

Art. 6

Ogni comprensorio provvede alla programmazione coordinata dell'assetto urbanistico e dello sviluppo economico del proprio territorio, in armonia con le indicazioni stabilite dal piano urbanistico provinciale e dal piano economico della Provincia.

Alla programmazione dello sviluppo economico il comprensorio provvede mediante la formazione, adozione ed esecuzione di un piano comprensoriale, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni

Alla programmazione dello sviluppo economico il comprensorio provvede mediante la formazione, adozione ed esecuzione di un piano generale di sviluppo e di programmi annuali di intervento, predisposti in attuazione del piano generale.

Art. 7

Il piano generale di sviluppo ha durata quinquennale, salvo che la Giunta provinciale non stabilisca termini diversi allo scopo di armonizzare la durata con quella del piano economico provinciale o di non pregiudicarne i necessari aggiornamenti.

Il piano deve indicare gli obiettivi fondamentali che il comprensorio intende perseguire nel periodo di validità, le scelte prioritarie di sviluppo economico e sociale, generale, nonché quelle interne ai settori economici, produttivi, sociali e dei servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Deve indicare altresì il tipo di interventi previsti, nonché il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, ed infine la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati della zona.

Ove il piano urbanistico del comprensorio non sia stato ancora adottato, il piano generale di sviluppo deve contenere anche gli elementi necessari per la localizzazione degli interventi previsti, in armonia con le indicazioni di assetto territoriale stabilite dal piano urbanistico provinciale.

Art. 8

Durante la formazione del piano generale di sviluppo ogni Comprensorio deve promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati, nonché dei gruppi e degli enti che operano nel proprio territorio. Nello statuto sono indicate le forme ed i modi di questa partecipazione.

Ai fini della formazione del piano, gli enti e le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio di ciascun comprensorio, aventi competenza sulle materie che formano oggetto del piano, sono tenuti a far pervenire al presidente del Comprensorio i piani e i programmi in corso di elaborazione e quelli già approvati.

In ogni caso l'adozione definitiva del piano generale da parte dell'organo rappresentativo di base del Comprensorio non potrà avvenire se non dopo che esso sia stato affisso per 30 giorni all'albo di ogni Comune e ne sia stata data pubblica informazione, per consentire entro i 30 giorni eventuali reclami e proposte migliorative.

L'adozione definitiva del piano deve avvenire entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità del piano precedente.

Art. 9

Non appena adottato in via definitiva, il piano è trasmesso alla Giunta provinciale, che ne accerta la conformità al piano economico della Provincia ed al piano urbanistico provinciale.

In sede di approvazione del piano possono essere introdotte le variazioni necessarie ad assicurare tale conformità o che risultassero opportune per coordinare tra loro i piani adottati dai diversi comprensori.

Anche quando non sia necessario procedere alla variazione del piano, la Giunta provinciale ha facoltà di formulare, al momento della sua approvazione, raccomandazioni e precisazioni circa la realizzazione degli interventi in esso previsti; di esse i Comprensori dovranno tenere conto in sede di predisposizione dei programmi annuali di intervento.

La Giunta provinciale provvede all'approvazione del piano generale entro 60 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Il termine può essere sospeso, con deliberazione motivata della Giunta provinciale, da notificarsi al Presidente del Comprensorio, ove, non essendo ancora pervenuto alla Giunta medesima il piano adottato nei comprensori finitimi, manchi la possibilità di assicurare il coordinamento tra i diversi piani; oppure quando la Giunta ravvisi nel piano adottato elementi o indicazioni che, pur essendo in contrasto col piano economico provinciale, appaiono meritevoli di accoglimento. In quest'ultimo caso la Giunta promuove la preventiva pronunzia del Consiglio provinciale.

Art. 10

A seguito dell'approvazione del piano generale di sviluppo, l'organo rappresentativo di base del comprensorio adotta, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma annuale di intervento, per l'attuazione di quanto previsto dal piano generale. Nel programma sono indicate le opere e gli interventi da eseguirsi nel corso dell'anno successivo, nonché i relativi oneri di spesa.

Il programma deve essere approvato dalla Giunta provinciale, che ne accerta la conformità al piano generale e alle raccomandazioni e precisazioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 11

Non appena il piano generale e i programmi annuali di intervento siano stati approvati, gli enti e le amministrazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 8 sono tenuti ad adeguare ad essi i piani e i programmi di propria competenza.

A questo fine i provvedimenti relativi, nonché tutti quelli di attuazione di detti piani e programmi dovranno essere trasmessi in copia al Comprensorio, contestualmente all'invio all'autorità di controllo affinché il Comprensorio possa far pervenire a quest'ultima le proprie osservazioni.

Art. 12

Per l'esecuzione del piano generale o dei programmi di intervento di propria competenza, il Comprensorio può avvalersi, previa intesa con gli enti interessati, degli uffici dei Comuni, dei loro consorzi o di altri enti locali operanti nel suo territorio.

Può altresì delegare di volta in volta a questi enti le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Art. 13

Per l'espletamento dei suoi compiti il comprensorio può assumere anche personale a contratto o a tempo determinato, quando si tratti di far fronte ad esigenze particolari e di durata limitata.

Può anche utilizzare il personale dipendente dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni che fosse comandato a prestare servizio presso il Comprensorio su richiesta di questo, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 14

A norma dell'articolo 18, secondo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia può delegare ai Compensori di cui all'articolo 1 talune funzioni amministrative, in aggiunta a quelle loro attribuite dalla legge, o può avvalersi dei loro uffici, previa intesa con le amministrazioni interessate.

Ogni Comprensorio può altresì assumere quelle funzioni dei Comuni compresi nel suo territorio che i medesimi ritenessero conveniente affidargli, tenuto conto dei migliori servizi organizzativi, tecnici e amministrativi di cui dispone il comprensorio. Il regolamento dei conseguenti rapporti finanziari è stabilito di intesa.

Il Comprensorio può altresì essere delegato da consorzi di bacino imbrifero montano alla gestione di servizi o alla realizzazione di opere finanziate con i sovracani idroelettrici ad essi spettanti o devoluti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15

I controlli sulle deliberazioni dei Comprensori sono esercitati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Circa le modalità e i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo e il consuntivo, i regolamenti concernenti le norme per la gestione dei beni e dei servizi, nonché le deliberazioni volte alla istituzione di aziende speciali.

Resta fermo quanto è stabilito dai precedenti articoli 4, 6, 9 e 10 della presente legge, in ordine alla approvazione dello statuto, del piano comprensoriale e dei piani economici.

I controlli sostitutivi sugli organi sono esercitati dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui all'articolo 54, n. 5, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 16

Alla ripartizione tra i comprensori di cui all'articolo 1 dei fondi assegnati alla Provincia a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvede la Giunta provinciale nel modo seguente:

- A) per il 40%, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comprensorio, quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune dell'Istituto Centrale di Statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
- B) per il 30%, in proporzione diretta alla superficie di ciascun comprensorio, quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune dell'Istituto Centrale di Statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
- C) per il 30% fra i comprensori in base ai seguenti requisiti:
 - a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio comprensoriale, risultante dalla somma algebrica delle differenze tra le cancellazioni e le iscrizioni anagrafiche dei comuni, relative al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, desunte dai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica;
 - b) grado di disoccupazione, quale risulta dalla somma degli iscritti nelle liste di collocamento comunali secondo i dati rilevati dall'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione relativi al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello della devoluzione.

La determinazione delle somme spettanti ai comprensori sul 30% del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 17

Sulla base della ripartizione dei fondi effettuata ai sensi dell'articolo precedente, la Giunta provinciale provvede a finanziare anno per anno i programmi di intervento di cui all'articolo 10.

Il finanziamento è disposto contestualmente alla delibera di approvazione di detti programmi.

Art. 18

Gli enti comprensoriali disciplinati dalla presente legge si estinguono solo qualora, attraverso una modifica del piano urbanistico provinciale, venga stabilita una diversa suddivisione del territorio provinciale in comprensori, tale da comportare la soppressione di uno di essi.

Non comportano soppressione dei comprensori quelle variazioni al piano urbanistico provinciale che implicino soltanto l'inclusione nel loro territorio di uno o più comuni diversi da quelli elencati per ciascuno dall'articolo 3 delle norme di attuazione del piano, ovvero l'esclusione di taluno di quelli che già ne fanno parte.

In tutti questi casi la partecipazione all'ente comprensoriale si estende o, rispettivamente, si restringe ai soli comuni il cui territorio risulti compreso, per effetto della variazione, nei nuovi confini del comprensorio.

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto dal rispettivo statuto, dalla presente legge o dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applicano ai comprensori, in quanto compatibili, le norme in vigore per i comuni.

Art. 20

Al finanziamento delle spese dei comprensori per l'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di Lire 2.935.580.000 iscritto a sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al capitolo 4710 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per il medesimo esercizio finanziario.

Allo scopo di consentire più ampia e sollecita possibilità di intervento il fondo di cui al comma precedente è aumentato, per l'esercizio finanziario 1973, della somma di Lire 1.000.000.000.

Per gli esercizi successivi si provvede con i fondi che saranno assegnati alla Provincia a sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 21

All'onere di Lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione del secondo comma del precedente articolo 20 si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 22

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

| | | |
|-----------|---|------------------|
| Cap. 5900 | Categ. XIV - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in | L. 1.000.000.000 |
|-----------|---|------------------|

| | | |
|--|-------|--|
| | corso | |
|--|-------|--|

in aumento:

| | | |
|-----------|---|------------------|
| Cap. 4710 | Categ. X - Spese per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane nonché per il finanziamento degli altri interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 | L. 1.000.000.000 |
|-----------|---|------------------|

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

VISTO!

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
A. Bianco

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE
B. Kessler

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 24 settembre 1973, n. 165, d'iniziativa della Giunta provinciale, concernente "Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna".
- Assegnato alla commissione legislativa provinciale "Finanze e Patrimonio".
- Parere favorevole della commissione legislativa provinciale "Finanze e Patrimonio" espresso il 24 ottobre 1973.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 31 ottobre 1973.
- Vistato dal commissario del Governo il 6 dicembre 1973.

Tabella prevista dall'art. 16 lettera C)

| Grado di disoccupazione (1) | | Tasso di emigrazione (2) | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Misura del requisito | punteggio | misura del requisito | punteggio |
| Inferiore alla media | 1 | Inferiore a 0.85 volte la media | 0 |
| Da 1-a 1,5 volte la media | 2 | Da 0,85 a 1,5 volte la media | 1 |
| Da 1,5 a 2 volte la media | 3 | Oltre 1,5 volte la media | 2 |
| Oltre 2 volte la media | 4 | ---- | - |

(1) Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascun comprensorio e quello medio della Provincia

(2) Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascun comprensorio e quello medio della Provincia